



COMUNE DI MACUGNAGA

PROVINCIA DEL VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Piazza Municipio 1

TEL.0324 – 65009
FAX.0324 – 65817
CF.. e P.I.V.A 00421450032

ORDINANZA N°01

IL SINDACO

Considerato che il transito sulle piste da sci da parte di pedoni , ciaspolatori e di sciatori che effettuano la pratica dello " Skialp" creano una grave situazione di pericolo derivante dal rischio di collisione con gli sciatori,

RICHIAMATO l'art. 15 comma 4 della Legge 363/2003 che così dispone: *"La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata.;*

RITENUTO di tutelare la pubblica e privata incolumità adottando provvedimento di divieto di transito sulle piste da sci da parte di pedoni, ciaspolatori e praticanti dello "Skialp";

RITENUTO, al fine del ricongiungimento del sentiero estivo, di concedere, esclusivamente ai praticanti dello "Skialp" l'attraversamento della pista con obbligo di precedenza agli sciatori, nel tratto dell'intersecazione delle piste "Belvedere" e "Ruonograbe" appositamente indicato e delimitato dal gestore delle piste Macugnaga trasporti e Servizi Società Cooperativa mentre su altri tratti delle piste è severamente proibito il transito o l'attraversamento

Ritenuto, di revocare la precedente ordinanza nr. 49 del 24.12.2018. e di tutti i provvedimenti adottati relativi alla regolamentazione delle piste da sci;

VISTO gli art. 7/bis e 54 del Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000. e s.m.i.;

VISTA la Legge regionale n°26 gennaio 2009 n.2;

VISTA la legge 24.12.2003. n°363,

VISTA la Legge 24.11.1981, n°689;

VISTA la Legge n°125 del 15.07.2008

Vista la legge regione Piemonte. 07.02.2017. n°1;

ORDINA

E' vietato su tutte le piste da sci del territorio del Comune di Macugnaga, in entrambi i sensi, l'utilizzo delle ciaspole , transitare a piedi, e di effettuare la pratica dello "Skialp".

E' consentito, al fine del ricongiungimento del sentiero estivo, esclusivamente ai praticanti dello "Skialp" l'attraversamento della pista con obbligo di precedenza agli sciatori, nel tratto dell'intersecazione delle piste "Belvedere" e "Ruonograbe" appositamente indicato e delimitato dal gestore delle piste Macugnaga trasporti e Servizi Società Cooperativa ,mentre su altri tratti delle piste è severamente proibito il transito o l'attraversamento.

Il presente provvedimento revoca l'ordinanza n°49 del 24.12.2018. e di tutti i provvedimenti precedentemente adottati relativi alla regolamentazione delle piste da sci.

Di comunicare al Gestore delle piste, Macugnaga Trasporti e Servizi Società Cooperativa il presente provvedimento per gli adempimenti consequenziali.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 e 35 della L.R.n°2/2009 modificato dalla Legge regionale n°01 del 07.02.2017. (da €. 150,00 ad €. 240,00) fatta salva ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

La presente ordinanza ha validità sino a revoca del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

Macugnaga, 05.01.2022.



IL SINDACO
(Geom. P.A. Alessandro Bonacci)